

CLASSIFICAZIONE

Art 14 (+ Art 1 P1) • Discriminazione ingiustificata e diretta in base al sesso rifiutando derivante dal rifiuto di attribuire l'indennità di maternità alla donna incinta che si è sottoposta a fecondazione in vitro poco prima dell'impiego • Obblighi finanziari imposti a uno Stato durante la gravidanza di una donna inidonei a giustificare una differenza di trattamento basata sul sesso • Carattere problematico delle misure di assicurazione spesso rivolte alle donne incinte e alle donne che hanno concluso un contratto di lavoro in una fase avanzata della loro gravidanza o con familiari stretti • Protezione lavorativa delle donne durante la gravidanza e sua indipendenza dalla presenza al lavoro durante la maternità • Misure di protezione della maternità essenziali per sostenere il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro • Conclusione delle autorità che la fecondazione in vitro ha reso la ricorrente medicalmente inidonea a trovare un impiego equivale a scoraggiarla dal cercare un lavoro a causa di una possibile gravidanza e indicativo di stereotipi di genere, in diretta violazione del diritto nazionale e internazionale.

ABSTRACT

Il rifiuto di corrispondere l'indennità di maternità alla donna incinta che ha ricevuto fecondazione in vitro poco prima dell'occupazione, sull'assunto della fittizietà del rapporto lavorativo in quanto istituito solo per beneficiare delle tutele previdenziali, costituisce una discriminazione ingiustificata e diretta in base al sesso, e viola l'art. 14 della Convenzione EDU.

IL CASO

La ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro dieci giorni dopo essersi sottoposta a **fecondazione in vitro** (FIVET). Quando successivamente è andata in **congedo per malattia, a causa di complicazioni legate alla gravidanza**, l'autorità nazionale competente ha riesaminato il suo stato di assicurazione sanitaria ed ha concluso che, firmando il contratto poco dopo la fecondazione in vitro, la ricorrente aveva solo cercato di ottenere vantaggi pecuniari legati allo status lavorativo e che il suo **impiego era quindi fittizio**. La sua domanda di iscrizione come dipendente assicurata, insieme alla sua richiesta di pagamento di congedo per malattia, è stata pertanto respinta.

Esauriti infruttuosamente i rimedi interni, la lavoratrice si rivolge alla Corte EDU, che accoglie il ricorso, ravvisando la violazione dell'art. 14 della Convenzione.

LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Il ragionamento attraverso il quale la Corte ravvisa nel caso una discriminazione di genere diretta si articola in più passaggi:

(a) Vi era una differenza di trattamento

Alla ricorrente è stato negato il riconoscimento dello status di dipendente assicurata e una prestazione previdenziale legata al lavoro, ritenendo il lavoro fittizio a causa della sua gravidanza. **Una tale decisione può essere adottata solo nei confronti delle donne. Pertanto, essa costituisce una differenza di trattamento basata sul sesso.**

b) la differenza di trattamento non era giustificata

In ordine alla **legittimità dello scopo** perseguito con l'ingerenza statale, la Corte osserva che il governo aveva sostenuto che la decisione di revocare lo status assicurativo della ricorrente aveva perseguito l'obiettivo legittimo di proteggere le risorse pubbliche dall'uso fraudolento e la stabilità complessiva del sistema sanitario. La Corte sottolinea però che **la gravidanza di una donna in quanto tale non può essere considerata un comportamento fraudolento** e che gli obblighi finanziari imposti allo Stato durante la gravidanza di una donna di per sé non possono costituire ragioni sufficientemente importanti per giustificare la disparità di trattamento sulla base del sesso.

Anche ad ammettere la legittimità dello scopo della protezione dei fondi pubblici come legittimo, occorre pur sempre **verificare se la misura contestata sia stata necessaria** per raggiungerlo, tenendo conto dello stretto margine di apprezzamento concesso agli Stati in casi in cui la differenza di trattamento era basata sul sesso.

Proprio a causa del fatto che la ricorrente aveva intrapreso un nuovo impiego così poco tempo prima di richiedere il beneficio correlato all'occupazione in questione, l'autorità amministrativa competente aveva avviato la revisione dello stato di assicurazione sanitaria della ricorrente, sospettando che il suo contratto di lavoro fosse stato concluso solo per poter reclamare tale beneficio; inoltre, nel caso di specie, le autorità avevano concluso che la ricorrente non era idonea a lavorare già alla data di conclusione del contratto perché il suo medico le aveva raccomandato il riposo, a seguito dell'intervento sui si era sottoposta.

Secondo la Corte, però, ritenere che la ricorrente –in ragione delle sue condizioni- avrebbe dovuto **astenersi dall'instaurare il rapporto viola il diritto interno e internazionale, essendo equivalente a scoraggiare la donna dal cercare lavoro a causa della sua possibile gravidanza.**

Più in generale, poi, le misure specificamente rivolte alle donne incinte e alle donne che hanno concluso un contratto di lavoro in una fase avanzata della loro gravidanza hanno in genere carattere problematico, per la necessità di protezione delle donne durante la gravidanza e per **l'indipendenza di tale protezione dalla presenza al lavoro durante la maternità.**

Considerazione di elementi aggiuntivi:

Quanto detto, basta per concludere che la ricorrente era stata discriminata diretta sulla base del suo sesso. La Corte ha ritenuto necessario sottolineare alcuni fattori aggiuntivi, che avevano reso la differenza di trattamento ancora più evidente:

- La ricorrente aveva regolarmente versato contributi all'assicurazione sanitaria obbligatoria durante i suoi quattordici anni di precedente esperienza lavorativa. Non si poteva quindi sostenere che avesse ommesso di contribuire al fondo assicurativo;

- Quando ha iniziato a lavorare, la ricorrente **non aveva avuto modo di sapere** se la procedura di fecondazione in vitro avesse avuto successo o se l'avrebbe portata a rimanere incinta. Inoltre, non poteva sapere che l'eventuale gravidanza futura avrebbe comportato complicazioni che le avrebbero richiesto il rilascio di un congedo per malattia per un periodo di tempo prolungato;

- Per altro verso, la Corte sottolinea che **la lavoratrice non aveva alcun obbligo legale di segnalare il fatto che aveva subito la procedura di fecondazione in vitro** o che avrebbe potuto essere incinta durante la conclusione del contratto. La legge nazionale vietava al datore di lavoro di richiedere qualsiasi informazione riguardante la gravidanza di una donna. In effetti, chiedere a una donna informazioni sulla sua possibile gravidanza o sulla sua pianificazione, o obbligarla a denunciare un fatto del genere al momento dell'assunzione, avrebbe anche costituito una discriminazione diretta basata sul sesso;

- Inoltre, non c'era nulla che dimostrasse che le donne che avevano subito la procedura di fecondazione in vitro sarebbero generalmente incapaci di lavorare durante il trattamento o la gravidanza;

- Infine, la conclusione delle autorità nazionali implicava che le donne non dovevano lavorare o cercare lavoro durante la gravidanza o financo la sua semplice possibilità: uno **stereotipo di genere** che non solo viola il diritto interno, ma si pone anche in contrasto con gli standard internazionali di parità di genere.

Conclusioni:

La Corte ha quindi concluso per l'affermazione della **violazione dell'art. 14** della Convenzione, essendo stata posta in essere una **discriminazione diretta basata sul sesso**; lo Stato convenuto è stato condannato, in applicazione dell'art. 41 della Convenzione, a pagare alla ricorrente euro 15.000 a titolo di **danno morale**.

PRINCIPIO AFFERMATO

Il rifiuto di assumere una donna incinta, ovvero di riconoscerle una prestazione previdenziale, in ragione del suo stato di gravidanza costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, che non può essere giustificata dagli interessi finanziari dello Stato. Di conseguenza, la differenza di trattamento a cui è stata sottoposta la ricorrente, in quanto donna rimasta incinta a seguito di fecondazione in vitro, non essendo obiettivamente giustificata o necessaria, costituisce violazione dell'art. 14 Convenzione EDU, con conseguente responsabilità dello Stato anche per il risarcimento dei danni morali.

RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI:

Articolo 14

Articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1

RIFERIMENTI GIURISDIZIONALI (CEDU):

- *Napotnik v. Romania*, no. [33139/13](#), § 77, 20 October 2020
- *J.D. and A v. the United Kingdom*, nos. [32949/17](#) and [34614/17](#), § 89, 24 October 2019
- *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom*, 28 May 1985, § 78, Series A no. 94
- *Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal*, no. [17484/15](#), § 46, 25 July 2017
- *Emel Boyraz v. Turkey*, no. [61960/08](#), § 51, 2 December 2014
- *Khamtokhu and Aksenchik v. Russia* [GC], nos. [60367/08](#) and [961/11](#), § 82, 24 January 2017
- *Alexandru Enache v. Romania*, no. [16986/12](#), §§ 68 and 76-77, 3 October 2017
- *Petrovic v. Austria*, 27 March 1998, § 36, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II
- *D.H. and Others v. the Czech Republic* [GC], no. [57325/00](#), § 177, ECHR 2007-IV
- *Guberina v. Croatia*, no. [23682/13](#), § 74, 22 March 2016
- *Topčić-Rosenberg v. Croatia*, no. [19391/11](#), § 40, 14 November 2013.